



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dell'energia UFE
Vigilanza sul trasporto in condotta

26 giugno 2019

Rapporto sui risultati della consultazione concernente la revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta (OITC)



Indice

1. Situazione iniziale e oggetto della consultazione	3
2. Svolgimento e destinatari	3
3. Quadro generale dei partecipanti alla consultazione	3
4. Sintesi dei risultati della consultazione	4
5. Risultati della consultazione in merito all'attuazione dell'avamprogetto da parte dei Cantoni (o di altri organi preposti all'esecuzione)	13
6. Abbreviazioni	14
7. Elenco dei partecipanti alla consultazione	15



1. Situazione iniziale e oggetto della consultazione

L'ordinanza del 2 febbraio 2000 sugli impianti di trasporto in condotta (OITC; RS 746.11) disciplina la costruzione e l'esercizio di condotte destinate al trasporto di combustibili o carburanti liquidi o gassosi, idrocarburi o miscele di idrocarburi come petrolio greggio, gas naturale, gas di raffineria, distillati del petrolio greggio o residui liquidi provenienti dalla distillazione del petrolio greggio.

L'OITC necessita di una revisione. Da un lato si tratta di adeguare alcune disposizioni vigenti alla prassi attuale delle autorità di vigilanza, dall'altro, si migliora il testo sotto il profilo redazionale o lo si struttura in modo diverso per ragioni sistematiche. Le principali modifiche interessano il campo d'applicazione, il chiarimento della prassi relativa ai lavori di manutenzione, gli adeguamenti della procedura per il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio e l'alta vigilanza.

I documenti della consultazione e i vari pareri sono pubblicati al seguente indirizzo: <https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/ind2018.html>.

2. Svolgimento e destinatari

L'8 giugno 2018 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di avviare una consultazione che si è conclusa il 1° ottobre 2018.

Il presente rapporto riassume i pareri pervenuti, senza avere tuttavia la pretesa di essere esaustivo.¹

3. Quadro generale dei partecipanti alla consultazione

Sono stati presentati complessivamente 41 pareri, tra cui otto esplicite rinunce ad esprimersi e 33 prese di posizione sui contenuti della revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta.

Partecipanti per categoria	Pareri pervenuti
Cantoni	21
Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale	1
Associazioni mantello nazionali di Comuni, città e regioni di montagna	1
Associazioni mantello nazionali del settore dell'economia	2
Industria del gas e del petrolio	2
Industria dei trasporti	1
Industria delle costruzioni	1
Organizzazioni ambientaliste e di protezione del paesaggio	1
Altre organizzazioni attive a livello di politica energetica e settoriali	1
Altri partecipanti alla consultazione	2
Totale pareri	33

¹ Per l'elaborazione dell'avamprogetto sono stati presi in considerazione, ponderati e valutati tutti i pareri, secondo l'articolo 8 della legge federale sulla procedura di consultazione (LCo; RS 172.061).



4. Sintesi dei risultati della consultazione

La maggior parte dei 33 partecipanti alla procedura di consultazione sostiene i principi alla base dell'avamprogetto, ma vede ancora una certa necessità di adattamento. I Cantoni di GL, GR, SO, NW, UR, l'Associazione dei comuni svizzeri, l'Unione svizzera degli imprenditori e l'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione hanno esplicitamente rinunciato ad esprimere un parere.

Osservazioni generali

I Cantoni di OW, TI, TG, AI e l'ATA accolgono con favore la revisione totale dell'OITC senza ulteriori commenti sul contenuto.

Il Cantone di FR segnala un'importante lacuna nell'ambito della revisione dell'OITC. L'avamprogetto non contempla la posa sotterranea dei gasdotti ad alta pressione, nonostante la Confederazione abbia convalidato questo tipo di misura per ridurre i rischi nelle zone edificabili. Il Cantone ritiene che la Confederazione debba autorizzare la posa sotterranea di gasdotti ad alta pressione, nonostante la procedura sia in contraddizione con le vigenti disposizioni dell'OSITC e richieda autorizzazioni in deroga. Il Cantone esige che le perforazioni direzionali vengano contemplate nell'OITC e nell'OSITC.

I Cantoni di JU, NE, VS e VD dichiarano che andrebbe rivista anche la LITC del 1963 e propongono diverse osservazioni e temi da integrare nel testo di legge.

I Cantoni di JU e VD chiedono all'UFE di informare i Cantoni su eventuali condotte poste sotto la vigilanza della Confederazione la cui competenza deve passare ai Cantoni.

Il Cantone di SZ deplora che nell'elenco dei partecipanti alla procedura di consultazione non figurino "Cadastrale Suisse", la Conferenza dei servizi cantonali del catasto (Misurazione ufficiale e catasto RDPP), nonostante anche la misurazione ufficiale sia interessata dal progetto.

ECO SWISS è favorevole alle modifiche proposte, visto che semplificano la burocrazia senza compromettere in alcun modo la sicurezza o la protezione dell'ambiente.

L'aeroporto di Ginevra e l'impresa SARACO SA formulano una serie di osservazioni e propongono diversi temi da affrontare nell'ambito della revisione dell'OSITC.

L'USC esige una maggiore considerazione degli interessi agricoli, in particolare quelli in relazione alla protezione del suolo, all'eliminazione degli effetti negativi delle condotte che attraversano i terreni agricoli e alla protezione della proprietà fondiaria. Ciò implica anche un rafforzamento della posizione dei proprietari fondiari interessati rispetto alle imprese.



Commento ai singoli articoli

Articolo 2: Campo d'applicazione

USC e ASIG sottolineano che, secondo l'OITC attualmente in vigore, gli impianti di trasporto in condotta «misti» devono essere subordinati alla regolamentazione applicata alle parti dell'impianto più importanti. D'ora in poi devono invece essere sottoposti alla regolamentazione più adeguata. Nei commenti non sono illustrati i motivi alla base di tale proposta di modifica e non sono nemmeno specificati i criteri per determinare la regolamentazione più adeguata. USC e ASIG propongono che per stabilire la regolamentazione più adeguata ci si riferisca agli obiettivi e allo scopo della legge del 4 ottobre 1963 sugli impianti di trasporto in condotta (LITC; RS 746.1).

Articolo 3: Impianti di trasporto in condotta secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettera a LITC

I Cantoni di AR, FR, JU, NE, VS e ZH nonché UCS, ASIG e SSIGA accolgono con favore la ridefinizione del campo d'applicazione della vigilanza federale e cantonale. Dal punto di vista dei Cantoni di FR, JU e NE, tuttavia, occorrerebbe aggiornare tale delimitazione, illustrata nello schema dell'allegato alla Direttiva concernente l'alta vigilanza.

Il Cantone di SZ apprezza in modo particolare che in futuro le stazioni di rifornimento di gas naturale vengano sottoposte alla vigilanza dei Cantoni.

Il Cantone di VD sottolinea che il campo d'applicazione in relazione alle stazioni di rifornimento di carburanti liquidi o gassosi non è definito in modo sufficientemente chiaro. Poiché sempre più stazioni di rifornimento erogano gas naturale, sarebbe opportuno che l'ordinanza differenziasse meglio i vari tipi di carburante offerti (impianti di rifornimento dei veicoli).

Il Cantone di VS chiede all'UFE di riesaminare l'opportunità di limitare la vigilanza dei Cantoni agli impianti con una pressione d'esercizio massima autorizzata a 5 bar.

Secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettera a LITC sono considerati impianti di trasporto in condotta le condotte aventi una pressione d'esercizio massima autorizzata superiore a 5 bar e un diametro esterno maggiore di 6 cm. L'USC chiede di esaminare l'opportunità di applicare sempre tali criteri.

Articolo 4: Impianti non sottoposti alla LITC

Il Cantone di LU suggerisce di specificare nei commenti e, se necessario, nell'ordinanza, quali impianti non rientrano nel campo d'applicazione della LITC.

Il Cantone di VD auspica una riformulazione per evitare ambiguità al capoverso 1.

Per UCS, SSIGA e ASIG l'articolo 4 proposto comporta una semplificazione e rimedia a una disparità di trattamento ingiustificata dei combustibili e carburanti gassosi rispetto a quelli liquidi.

Secondo il gruppo d'interessi IG Erdgas, a determinate condizioni gli impianti di trasporto in condotta, come anche gli accumulatori tubolari, possono essere esclusi dalla LITC e, quindi, anche dall'articolo 13 LITC, in quanto la LITC non si applica agli impianti di trasporto in condotta che, ai sensi dell'articolo 4 OITC, fanno parte di un impianto per lo stoccaggio di carburanti e combustibili liquidi o gassosi. Attualmente gli impianti per lo stoccaggio di gas naturale rivestono un ruolo molto importante per il mercato del gas, la loro esclusione non avrebbe alcun senso. Per quanto riguarda il mercato del gas, risulta



strana la limitazione secondo cui le condotte che collegano la stazione dell'impresa ai consumatori, con una lunghezza non superiore a 100 m, non sottostanno alla LITC e alla OITC. Il gruppo d'interessi IG Erdgas parte dal presupposto che ciò vale in particolare per i carburanti e combustibili liquidi (benzina, GNL) e non per gli impianti per lo stoccaggio di gas naturale o i gasdotti, che trasportano gas direttamente, con pressioni ancora molto elevate, dalle stazioni di riduzione della pressione ai grandi consumatori. L'attuale formulazione lascia intendere che un impianto per lo stoccaggio di gas naturale non compete alla LITC e, di conseguenza, non può essere sottoposto a quest'ultima. Non si può trattare della volontà del legislatore. Il gruppo d'interessi IG Erdgas chiede perciò chiarimenti al riguardo.

Articolo 7: Obbligo d'approvazione dei piani

I Cantoni di JU, NE, VD e ZH nonché PS, UCS, ASIG, APF/HEV e Swissgas sono soddisfatti del fatto che vengano definiti i lavori di manutenzione e che essi possano essere eseguiti senza previa approvazione, se non si prevedono particolari ripercussioni sull'ambiente. Secondo il Cantone di NE, si dovrebbe aggiungere «e nessun rischio» o «e non si prevedono rischi per le persone», poiché ovviamente, vi possono essere ripercussioni negative non solo sull'ambiente.

Il Cantone di FR propone di limitare i lavori di manutenzione che possono essere eseguiti senza approvazione dei piani a lavori semplici, se non si prevedono particolari ripercussioni sull'ambiente. Il Cantone ritiene che, ad eccezione dei due casi di cui al capoverso 3, i lavori di manutenzione debbano continuare ad essere soggetti all'obbligo di approvazione dei piani. Inoltre, reputa che l'espressione «se non si prevedono particolari ripercussioni sull'ambiente» non sia chiara.

Secondo il Cantone di VS, la mancanza di un obbligo di approvazione dei piani per i lavori di manutenzione, se non si prevedono particolari ripercussioni sull'ambiente, è negativa per gli impianti di trasporto in condotta presso le dighe di protezione. Il Cantone reputa che per la manutenzione di questo tipo di condotte sia assolutamente necessario il parere delle autorità cantonali.

Per l'USC, la definizione di «se non si prevedono particolari ripercussioni sull'ambiente» in relazione ai lavori di manutenzione non è chiara. L'USC chiede che vengano valutati non solo le ripercussioni sull'ambiente, ma in particolare anche l'impatto sulla proprietà fondiaria e sul relativo utilizzo. Inoltre, la sostituzione equivalente di parti dell'impianto esistenti dovrebbe essere possibile solo se non vi sono ripercussioni sotto il profilo territoriale.

ASIG e Swissgas auspicano che il termine «manutenzione» venga definito secondo la norma europea EN13306, integrando elementi quali ispezione, manutenzione, riparazione e miglioramento, e che la formulazione poco chiara «particolari ripercussioni sull'ambiente» venga precisata, perlomeno nel rapporto esplicativo. Secondo ASIG, Swissgas e UCS anche altri lavori di manutenzione (ad es. solette di protezione e segnali di marcatura) dovrebbero poter essere eseguiti senza previa approvazione dei piani.

Articolo 8: Documenti da allegare alla domanda

Il Cantone di BE è molto favorevole alla prevista semplificazione rispetto al testo attualmente in vigore, che richiede diversi rapporti su questi argomenti.

I Cantoni di FR, JU, VD e VS deplorano che l'avamprogetto non definisca in modo preciso il campo d'applicazione dell'articolo 8 capoverso 2 OITC, vale a dire che non specifichi in quale misura i Comuni, i Cantoni e la Confederazione debbano sostenere il richiedente nell'elaborazione dei documenti da allegare alla domanda.



Il PS approva la modifica in questione, a condizione che non comprometta il rendiconto o si ripercuota in modo negativo sul territorio e sull'ambiente.

Swissgas considera opportuno denominare il rapporto di impatto sull'ambiente e sul coordinamento con la pianificazione del territorio sempre con lo stesso nome (art. 8 e 10).

Articolo 9: Rapporto tecnico

Il PS accoglie con favore il fatto che le misure relative ai rischi naturali gravitazionali siano state incluse nel rapporto tecnico, poiché ciò aumenta la sicurezza per l'uomo e l'ambiente.

UCS e ASIG chiedono che l'elenco risulti esaustivo e realizzabile per i richiedenti.

L'USC critica il fatto che spesso la ponderazione degli interessi non è completa e che perciò il progetto non viene motivato e illustrato in modo sufficiente. Di frequente manca la motivazione relativa alla scelta della linea della condotta nonché l'ubicazione e l'estensione degli impianti accessori. La descrizione del progetto dovrebbe inoltre indicare le modalità previste per lo smantellamento della condotta. Nel rapporto tecnico manca anche una tabella inerente ai fondi utilizzati, inclusa la superficie necessaria temporaneamente o definitivamente nell'ambito del progetto. Per quanto riguarda l'approvazione dei piani, è importante illustrare le garanzie giuridiche per l'utilizzazione del suolo e la condotta. Il rapporto deve infine dimostrare come possa essere assicurato un uso economico della proprietà fondiaria durante la fase di costruzione. Per i motivi illustrati, occorre sviluppare ulteriormente il capitolo dedicato al Rapporto tecnico.

Articolo 10: Rapporto di impatto sull'ambiente e sul coordinamento con la pianificazione del territorio

Secondo il Cantone di AR occorre assicurare che la ridefinizione degli impianti di trasporto in condotta secondo l'articolo 3 non comporti un'estensione dell'obbligo di procedere all'esame dell'impatto sull'ambiente.

In sintesi, diversi Cantoni (AR, BE, FR, NE, VD, ZH) constatano che i requisiti definiti per il rapporto di impatto sull'ambiente e sul coordinamento con la pianificazione del territorio contengono doppioni. La proposta è di non dovere elencare separatamente parti del rapporto che, secondo il manuale EIA dell'UFAM, fanno parte di un rapporto sull'impatto ambientale, ma che si possa fare riferimento al manuale EIA. Il Cantone di GE reputa tuttavia che, vista la natura dell'impianto, sia opportuno rimandare alle lettere b, c, d ed e dell'articolo 10. L'obiettivo è di garantire una documentazione completa nonché uno svolgimento più rapido delle procedure.

I Cantoni di GE e VD propongono di introdurre l'obbligo di presentazione di una relazione ambientale per gli impianti non soggetti a un EIA.

Per motivi di chiarezza terminologica, i Cantoni di JU, VD e VS propongono di sostituire l'espressione «con i piani direttori e di utilizzazione dei Cantoni» con l'espressione «con la pianificazione direttrice e la pianificazione di utilizzazione cantonali».

UCS e ASIG accolgono con favore il fatto che, ai sensi dell'articolo 10, in futuro la procedura di approvazione dei piani preveda un rapporto di impatto sull'ambiente e sul coordinamento con la pianificazione



del territorio. Tuttavia, tale coordinamento deve avvenire in vista degli aspetti con incidenza territoriale e non in relazione agli obiettivi generali di politica energetica o climatica senza riferimento locale.

Swissgas auspica che il rapporto di impatto sull'ambiente e sul coordinamento con la pianificazione del territorio menzionato in diverse disposizioni (art. 8 cpv. 1 lett. b, titolo art. 10, art. 10 cpv. 1) venga denominato sempre con lo stesso nome.

Articolo 11: Piani del progetto

Il PS è favorevole alla modifica dell'articolo 11 lettera b che consentirebbe una migliore visione d'insieme e un maggiore controllo.

L'USC non condivide la motivazione secondo cui i piani generali non presentano alcun valore aggiunto. Un eventuale onere supplementare da parte dei responsabili del progetto comporterebbe tuttavia solo un trascurabile beneficio per i proprietari fondiari interessati. Alla lettera b l'elenco dei contenuti deve inoltre essere completato con le superfici per l'avvicendamento delle colture e alla lettera e devono essere menzionati i portali dei cunicoli.

Articolo 12: Contenuto dei piani di linea e dei piani di situazione

Il PS approva l'elenco non esaustivo di dati e oggetti, visto che permette di creare migliori possibilità di controllo e vigilanza. Secondo UCS e ASIG gli elenchi devono essere redatti in modo da risultare esaustivi e realizzabili per i richiedenti.

L'UCS chiede che siano inclusi nei piani non solo i perimetri di protezione ai sensi dell'articolo 16 OSITC, ma anche le distanze di sicurezza secondo gli articoli 10 e 12 OSITC (distanze dalle fondazioni o dalla vegetazione d'alto fusto, da edifici abitati e non abitati e da altre strade con superficie a rivestimento resistente). Inoltre, devono essere menzionate le strisce di costruzione, incluso l'uso temporaneo e definitivo del suolo nonché le discariche e i siti di installazione.

Swissgas chiede che si completi l'articolo 12 lettera k in modo tale che la disposizione si riferisca solo alle nuove condotte di terzi, situate nel perimetro di protezione a 2 m dalla condotta e notificate all'esercente dell'impianto di trasporto in condotta mediante domanda di costruzione dopo l'entrata in vigore della nuova OITC.

Articolo 13: Picchettamento

Il PS e l'APF/HEV accolgono con favore il picchettamento dei segnali di marcatura, poiché questi ultimi di solito sono le uniche parti dell'impianto visibili ai proprietari fondiari.

Articolo 18: Esame tecnico delle condotte

Secondo ASIG e Swissgas, se necessario, l'IFO può richiedere una documentazione supplementare, secondo l'articolo 18 capoverso 2. In questo modo l'IFO verrebbe autorizzato a richiedere senza limitazioni, oltre ai documenti elencati al capoverso 1, ulteriori documenti non menzionati o prevedibili agli esercenti degli impianti di trasporto in condotta. Gli esercenti dovrebbero però trovare nelle disposizioni giuridiche informazioni esaustive e realizzabili. Per questo motivo è giusto non autorizzare l'IFO a richiedere senza limitazioni ulteriori informazioni o documenti non elencati.

Articolo 20: Controllo degli oneri da parte dell'UFE



I Cantoni FR e VS dichiarano che la delega del controllo degli oneri deve essere oggetto di un accordo tra l'UFE e i Cantoni. Chiedono che la stipula di tali accordi venga menzionata esplicitamente nell'ordinanza. Secondo il Cantone di VS, occorre indicare anche la possibilità di riscuotere emolumenti.

Dal punto di vista dei Cantoni JU, NE e VD la formulazione francese potrebbe indurre a credere che solo i Cantoni possono essere incaricati del controllo degli oneri. La formulazione nel rapporto esplicativo però risulta meno restrittiva. I Cantoni di cui sopra chiedono che l'ordinanza riprenda il testo che figura nel rapporto esplicativo. Esigono inoltre un'adeguata compensazione finanziaria per i compiti trasferiti ai Cantoni.

Poiché il Cantone di SG non dispone delle necessarie capacità per il controllo degli oneri ambientali, chiede che tali controlli vengano effettuati dai terzi consultati dall'UFE.

Articolo 21: Vigilanza tecnica da parte dell'IFO

Il PS accoglie con favore l'intensificazione della vigilanza e parte dal presupposto che siano disponibili le necessarie risorse.

Swissgas chiede la precisazione, perlomeno nel rapporto esplicativo, del tipo di verbale che l'impresa deve stilare in relazione alla costruzione.

Articolo 23: Autorizzazione d'esercizio

Il Cantone di SG esige che all'articolo 23 lettera b «delle singole parti dell'impianto» venga sostituito con «dell'impianto».

Il PS accoglie con favore la semplificazione delle procedure, a condizione che ciò non comporti una riduzione della sicurezza e della vigilanza.

Articolo 24: Autorizzazione d'esercizio generale

UCS e ASIG chiedono un elenco esaustivo e l'eliminazione dell'espressione «in particolare».

Articolo 25: Autorizzazione per la messa in esercizio dell'impianto o di singole parti dell'impianto

UCS e ASIG esigono la cancellazione dell'elenco esaustivo e dell'espressione «in particolare» all'articolo 25 capoverso 2.

Swissgas afferma che i lavori di manutenzione possono essere eseguiti senza approvazione dei piani se non si prevedono particolari ripercussioni sull'ambiente. Di conseguenza, questi lavori di manutenzione dovrebbero essere esentati anche dall'obbligo di presentare una domanda di autorizzazione per la messa in esercizio dell'impianto. Swissgas chiede pertanto un'integrazione corrispondente all'articolo 25 capoverso 4. Secondo Swissgas anche l'espressione «cambiamenti costruttivi esigui» non è sufficientemente chiara, motivo per cui propone di sostituirla con «misure di manutenzione» (cfr. art. 25 cpv. 5 lett. d).



L'USC propone di completare l'articolo 25 capoverso 5 in modo che i cambiamenti possano essere qualificati come «esigui» solo se non è necessaria un'approvazione dei piani al fine di evitare contraddizioni con i requisiti definiti per l'approvazione dei piani. Gli spostamenti di condotte in terreni agricoli in particolare non possono essere considerati cambiamenti tecnici esigui.

Articolo 26: Regolamento d'esercizio

UCS e ASIG chiedono che venga cancellato il termine «in particolare» nei capoversi 2, 3 e 4 e rivista in generale la terminologia utilizzata.

Secondo l'USC, in questo contesto i proprietari fondiari devono essere informati della possibilità che hanno di rivolgersi all'Ufficio di notifica. Inoltre, nel caso di lavori di costruzione eseguiti da terzi, i proprietari di fondi agricoli dovrebbero potere chiedere se un progetto di costruzione può essere realizzato nei termini indicati nei piani presentando una domanda semplice, senza dovere avviare una procedura di domanda di costruzione ordinaria con oneri ecc.

ASIG e Swissgas ritengono opportuno che i termini utilizzati nell'articolo 26 capoverso 3 lettera e corrispondano a quelli usati nell'ambito dell'Organizzazione d'allarme gas Svizzera. All'articolo 26 capoverso 4 lettera f il termine "Wartung" deve essere sostituito con "Instandhaltung".

Articolo 28: Vigilanza sull'esercizio

Per il Cantone di BE, il potenziale guasto di una condotta rappresenta un evento importante che richiede un'intensa collaborazione e un efficiente coordinamento tra i servizi dei vigili del fuoco, l'IFO e le imprese esercenti. Il Cantone di BE propone pertanto che nell'ambito dell'OITC vengano sancite direttive e istruzioni chiare sullo svolgimento degli esercizi d'intervento e sulla vigilanza di tali esercitazioni. Inoltre, il Cantone di BE chiede l'integrazione di un obbligo di rendiconto per l'IFO.

L'USC osserva che per quanto riguarda i fondi agricoli risultano importanti non solo eventuali modifiche del terreno, percepibili solo in superficie, ma anche i cambiamenti della struttura del suolo (ad es. densificazioni) e gli equilibri idrici. L'articolo 28 capoverso 1 lettera b deve perciò essere completato in tal senso.

Articolo 29: Sospensione dell'esercizio da parte dell'impresa

L'USC chiede che con parole chiave (smantellamento, smaltimento e ripristino) vengano indicate le misure necessarie in caso di sospensione definitiva dell'esercizio.

Articoli 30 e 31: Consenso nonché procedura e condizioni per ottenere il consenso

Secondo l'USC, a determinate condizioni gli edifici non rappresentano un rischio particolare per la condotta e dovrebbero essere ammessi come progetto di costruzione idoneo all'approvazione. Perciò è necessario completare il testo in tal senso. Inoltre, solo i lavori di scavo superiori a 80 cm sottostanno all'obbligo di approvazione. L'USC propone infine una disposizione, in base alla quale l'UFE possa valutare anche domande semplici di proprietari fondiari in relazione a progetti di costruzione nell'ambito di un impianto di trasporto in condotta prima di avviare la vera e propria procedura relativa alla domanda di costruzione e informare i proprietari fondiari sui requisiti e sugli oneri di un'approvazione nonché sulla documentazione supplementare da inoltrare.



Articolo 32: Competenza cantonale

I Cantoni di JU, VS e VD propongono che le imprese del gas che esercitano condotte con una pressione d'esercizio superiore a 5 bar e un diametro inferiore a 6 cm poste sotto la vigilanza cantonale informino i proprietari fondiari ogni quattro anni.

Articolo 33: Alta vigilanza della Confederazione

I Cantoni di AG, BL e BE constatano che, secondo il rapporto esplicativo, su richiesta i Cantoni devono riferire in merito alle procedure per la costruzione e l'esercizio nonché sui controlli degli impianti di trasporto in condotta posti sotto la loro vigilanza. L'avamprogetto prevede tuttavia che i Cantoni informino l'UFE ogni anno, senza previa richiesta. I Cantoni di AG e BL chiedono che i Cantoni presentino il rapporto solo su richiesta, come previsto nel rapporto esplicativo.

Il Cantone di AR ritiene che la frequenza del rendiconto sia eccessiva e non proporzionale al rischio. Propone pertanto di differenziare la periodicità del rendiconto in base al rischio.

A giudizio dei Cantoni di BL e BE il capoverso 2 è superfluo, visto che in virtù del capoverso 1, i Cantoni devono già fornire informazioni sulla propria regolamentazione ai sensi dell'articolo 32. Essi chiedono pertanto di verificare la necessità del capoverso 2.

Il Cantone di BS critica il fatto che la direttiva che l'UFE è tenuto a elaborare secondo l'OITC sia già entrata in vigore il 15 giugno 2017 senza consultare formalmente i Cantoni, ai quali sono stati però così affidati nuovi compiti. La direttiva in questione non solo disciplina l'alta vigilanza della Confederazione, ma contiene anche numerose disposizioni in materia di vigilanza cantonale. Inoltre, la definizione delle condotte sottoposte alla vigilanza cantonale non corrisponde più a quella sancita dall'OITC. Il Cantone di BS suggerisce pertanto di modificare la direttiva in tal senso e di avviare una procedura di consultazione a posteriori presso i Cantoni. Secondo il Consiglio di Stato del Cantone di Basilea-Città, in futuro l'UFE non deve più essere autorizzato a modificare la direttiva senza consultare formalmente i Cantoni, se questi ultimi sono interessati in modo particolare dai cambiamenti, come ad esempio nel caso di un trasferimento di compiti supplementari.

Il Cantone TI, l'UCS, la SSIGA e l'ASIG esigono che gli ambienti interessati vengano coinvolti nel caso di futuri lavori di modifica. La SSIGA chiede inoltre, per quanto possibile e necessario, che gli accordi tra i Cantoni e le organizzazioni specializzate nonché gli standard del settore esistenti vengano integrati parzialmente o interamente nella direttiva.

Il PS auspica che le attività di controllo e di vigilanza vengano svolte con le risorse necessarie e in modo coerente.

Articolo 34: Disposizioni penali

Il PS si chiede se sia opportuno rinunciare ad una disposizione penale nei casi in cui un'impresa trattenga deliberatamente delle informazioni o non le fornisca in modo veritiero, visto che ciò a volte potrebbe compromettere la sicurezza.



Articolo 37: Disposizioni transitorie

Il Cantone di BE parte dal presupposto che, nonostante il periodo di transizione di sei mesi, i nuovi impianti di trasporto in condotta non più soggetti alla vigilanza cantonale saranno sottoposti alla vigilanza federale subito dopo l'entrata in vigore dell'avamprogetto. Secondo i Cantoni di JU, NE, VS e VD, il periodo di transizione di sei mesi è troppo breve per la notifica degli impianti di trasporto in condotta che dalla vigilanza cantonale passeranno alla vigilanza della Confederazione. Questi Cantoni chiedono perciò di estendere tale periodo ad almeno un anno. Inoltre, esigono che nello stesso lasso di tempo l'UFE invii ai Cantoni un elenco degli impianti che in futuro saranno sottoposti alla vigilanza cantonale.



5. Risultati della consultazione in merito all'attuazione dell'avamprogetto da parte dei Cantoni (o di altri organi preposti all'esecuzione)

Il Cantone di ZG considera in linea di massima ragionevoli le principali regolamentazioni determinanti per i Cantoni ed esprime un parere favorevole. Per quanto riguarda l'attuazione, raccomanda di ridurre al minimo il relativo onere amministrativo.

Secondo il Cantone di SZ, la legge d'introduzione cantonale in relazione alla legge sugli impianti di trasporto in condotta copre tutti gli aspetti dell'alta vigilanza della Confederazione e del relativo rapporto annuale. L'onere amministrativo supplementare per il rendiconto annuale dei Cantoni all'UFE può essere assorbito dalle risorse già disponibili. Come nella maggior parte dei Cantoni, l'esame tecnico e la vigilanza tecnica vengono effettuati su mandato dell'ITISG della SSIGA.

I Cantoni di FR, JU, NE, VD e VS chiedono che il controllo degli oneri relativi all'ambiente su mandato della Confederazione venga indennizzato finanziariamente. Poiché non dispone delle necessarie capacità per questo tipo di controllo, il Cantone di SG reputa che il controllo debba essere effettuato dai terzi consultati dall'UFE.



6. Abbreviazioni

Cpv.	Capoverso
AG	Cantone di Argovia
AI	Cantone di Appenzello Interno
AR	Cantone di Appenzello Esterno
Art.	Articolo
BE	Cantone di Berna
UFE	Ufficio federale dell'energia
BL	Cantone di Basilea Campagna
BS	Cantone di Basilea-Città
Lett.	Lettera
ERI	Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti (IFO)
FR	Cantone di Friburgo
GE	Cantone di Ginevra
GL	Cantone di Glarona
GR	Cantone dei Grigioni
APF/HEV	Associazione svizzera dei proprietari immobiliari
IG Erdgas	Gruppo d'interesse per il gas naturale
JU	Cantone del Giura
LU	Cantone di Lucerna
NE	Cantone di Neuchâtel
OW	Cantone di Obvaldo
LITC	Legge sugli impianti di trasporto in condotta
OSITC	Ordinanza sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta
OITC	Ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta
USC	Unione Svizzera dei Contadini
SG	Cantone di San Gallo
SH	Cantone di Sciaffusa
SO	Cantone di Soletta
PS	Partito socialista svizzero
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri
SSIGA	Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque
UCS	Unione delle città svizzere
SZ	Cantone di Svitto
TG	Cantone di Turgovia
TI	Cantone Ticino
TISG	Ispettorato Tecnico dell'Industria Svizzera del Gas
UR	Cantone di Uri
DATEC	Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
EIA	Esame dell'impatto sull'ambiente
OMU	Ordinanza concernente la misurazione ufficiale
ATA	Associazione Traffico e Ambiente
VD	Cantone di Vaud
VS	Cantone del Vallese
ASIG	Associazione Svizzera dell'Industria del Gas
ZG	Cantone di Zugo
ZH	Cantone di Zurigo



7. Elenco dei partecipanti alla consultazione

Cantoni

AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, TI, VD, VS, ZG, ZH

Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale

PS Partito socialista svizzero

Associazioni mantello nazionali di Comuni, città e regioni di montagna

Unione delle città svizzere UCS

Associazioni mantello nazionali del settore dell'economia

Unione svizzera delle arti e mestieri USAM

Unione Svizzera dei contadini USC

Industria del gas e del petrolio

Associazione Svizzera dell'Industria del Gas ASIG

IG Erdgas

Industria dei trasporti

Associazione Traffico e Ambiente

Industria delle costruzioni

Associazione Svizzera Proprietari Fondiari

Organizzazioni ambientaliste e di protezione del paesaggio

Organizzazione dell'economia svizzera per la protezione dell'ambiente

Altre organizzazioni attive a livello di politica energetica e settoriali

Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque

Altri partecipanti alla consultazione

Aeroporto di Ginevra / Saraco SA

Swissgas AG

Totale partecipanti: 33